



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 13/10/2020

FATTO

Il ricorrente afferma nel ricorso di essere erede di un buono fruttifero postale della serie Q, emesso il 22 dicembre del 1989 e del valore di 5.000.000 di lire, e che il 3 gennaio 2020 l'intermediario resistente ha liquidato il titolo in maniera errata. Infatti, argomenta, i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla dispongono circa il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, per il quale deve quindi trovare applicazione quanto previsto sul retro del titolo, e che, in particolare, per il periodo in questione devono essere riconosciuti interessi nella misura di Lire 1.290.751 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione.

Esperito reclamo in data 4 febbraio 2020 con esito insoddisfacente, il ricorrente si rivolge all'ABF e chiede che il Collegio riconosca il suo diritto all'applicazione dei rendimenti indicati sul retro dei titoli, con particolare riferimento al periodo dal 21° al 30° anno (nella misura di Lire 1.290.751 per bimestre) e pertanto di vedersi corrisposta dall'intermediario la ulteriore somma di € 20.793,67.

L'intermediario resistente nelle controdeduzioni, precisa che il D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato in G.U. solo il 28.06.1986), ha istituito, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie "Q" e allineato i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie. In particolare sostiene che il D.M. ha stabilito i nuovi tassi sino al 20° anno perché, per il periodo dal 21° al 30° anno, la disciplina non era mutata e continuava a prevedere la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e, cioè, del 12%, come indicato nel



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

D.M. e come indicato nel timbro, il quale sostituisce in toto la stampigliatura originaria, non presentando l'indicazione dei rendimenti dal 21° al 30° anno perché non previsto dal D.M. citato.

Precisa che i buoni, emessi successivamente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986, contengono entrambi i timbri prescritti dalla normativa ministeriale, cosicché il ricorrente e il suo dante causa erano a conoscenza fin dalla data del rilascio del buono che lo stesso apparteneva alla serie "Q", ed erano conseguentemente a conoscenza della misura dei tassi di interesse dei buoni.

Argomenta inoltre che la correttezza del comportamento dell'intermediario è stata riconosciuta in più occasioni dai giudici di merito nonché dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota del 15.02.2018 e che in favore della parte ricorrente non possono essere richiamate né la sentenza delle SS.UU. n. 13979/2007, né le decisioni del Collegio di Coordinamento dal n. 5673/2013 al n. 5676/2013, mentre deve farsi riferimento alla decisione della Corte di Cassazione n. 3963/2019, in base alla quale la propria condotta dell'intermediario è conforme.

L'intermediario resistente richiama inoltre la sentenza 26/2020 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato inammissibile la QLC relativa all'art. 173 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e s.m.i., nella parte in cui "consentiva di estendere, con decreto del Ministro del Tesoro assunto di concerto con il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, le modifiche peggiorative dei tassi di interesse ad una o più serie di buoni postali fruttiferi, emesse precedentemente al decreto ministeriale stesso". Argomenta che tale sentenza ha ribadito la legittimità della integrazione *ab externo* dei tassi di interesse come delineata dal DM e la non invocabilità di un legittimo affidamento sul tasso di interesse formale vigente al momento della sottoscrizione.

Precisa infine che all'epoca della sottoscrizione non erano in vigore la normativa in materia di trasparenza bancaria e finanziaria e conclude che, pertanto, le pretese del ricorrente sono prive di fondamento e ne chiede il rigetto.

Con repliche parte ricorrente contesta l'affermazione secondo cui non sarebbe stata utilizzata la ordinaria diligenza da parte dei sottoscrittori e rileva che la correzione effettuata apponendo un timbro che si sovrappone esattamente ai rendimenti dei primi 20 anni e che lascia volutamente invariata l'indicazione dell'importo bimestrale da corrispondere dal 21° al 30° anno ha ingenerato un legittimo affidamento dei clienti, aggiungendo che, il fatto che all'epoca della sottoscrizione non fosse in vigore la normativa in materia di trasparenza bancaria e finanziaria, a maggior ragione ha rafforzato l'affidamento del sottoscrittore.

DIRITTO

La controversia verte sul riconoscimento degli interessi secondo le indicazioni originariamente riportate su un buono fruttifero postale, con particolare riferimento ai rendimenti previsti per il periodo dal 21° al 31° anno.

Dalla documentazione prodotta oggetto di controversia è un buono fruttifero postale della serie Q/P, secondo le affermazioni del ricorrente già liquidato, del valore nominale di lire 5.000.000, emesso il 22 dicembre 1989. Il buono, originariamente della serie "P", riporta sul fronte la variazione della serie (da "P" a "Q") e sul retro, in corrispondenza della tabella nella quale sono riportati i tassi dei buoni originari serie "P", è indicata mediante timbro la misura dei nuovi tassi previsti per la serie "Q", come stabilito dall'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, ma, a fronte di una durata trentennale dei buoni, i rendimenti applicabili dal 21° al 30° anno sono invece stabiliti con scritta perfettamente visibile nel testo originale dei buoni



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

stessi, non cancellata, integrata o modificata sul punto e separata dalla tabella portante gli interessi sino al 20° anno, modificata con il timbro.

Come recentemente ribadito dal Collegio di Coordinamento, nei casi, quali quello all'odierno esame, in cui sono presenti e leggibili i timbri prescritti, ma questi non indicano i rendimenti successivi al 20° anno, non sussiste un legittimo affidamento del sottoscrittore del titolo delle condizioni economiche relative alla serie originaria per il periodo indicato nei timbri, vale a dire fino al 20° anno. Per il periodo successivo, non essendo né indicati con timbro di modifica della letterarietà del titolo i nuovi rendimenti, né intervenuta alcuna successiva etero-integrazione del contratto, cioè in assenza di interventi normativi sui tassi originariamente pattuiti e dunque di modificazioni rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione del titolo, deve ritenersi che "il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore [...] sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni" (cfr. ampiamente Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142/2020), nella sua forma letterale originaria, in sintonia con l'orientamento della Corte di Cassazione di tutela dell'affidamento del cliente nell'interpretazione delle risultanze testuali dei buoni fruttiferi (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5676/2013). Ne consegue che la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P, il rendimento previsto sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, così come letteralmente espresso in valori assoluti, sempre tuttavia al netto della ritenuta fiscale applicabile, merita di essere accolta.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi il titolo di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA